

TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO

Legge 14 agosto 1971, n. 822

Le navi che compiono operazioni commerciali nel porto franco di Trieste sono soggette ad ogni approdo al pagamento della "Tassa supplementare di ancoraggio" di Euro 0.0129 per ogni tonnellata di stazza netta, ai sensi degli Artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 14 agosto 1971, n. 822.

Tale tassa viene accertata dall' Autorità Marittima e riscossa dalla Dogana.